



Città di Nichelino
Provincia di Torino

REGOLAMENTO
Per la gestione dei Centri di Incontro

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 29.1.2019

Premessa

La città è il luogo per eccellenza dell'incontro e dello scambio relazionale e culturale. La partecipazione dei cittadini alla vita della città è essenziale ed è la base della vita democratica.

Per favorire l'aggregazione dei cittadini, l'Amministrazione Comunale conferma l'impegno a realizzare strutture "centri di Incontro" compatibilmente con le risorse di bilancio.

L'Amministrazione Comunale valuta che la partecipazione dei cittadini rappresenti una delle risorse più importanti per Nichelino e per la democrazia; considera, perciò, significativa ed importante per la città l'esperienza dei cittadini che si sono organizzati nei Comitati di Quartiere.

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dello Statuto, le modalità relative all'uso e alla gestione dei Centri d'Incontro territoriali.

Art. 2 - Centri di Incontro Territoriali

1. I Centri di Incontro sono strutture comunali, a disposizione dei cittadini, idonee a favorire l'aggregazione sociale e civile attraverso lo svolgimento di attività informative, culturali, ricreative e sportive.

2. Essi sono accessibili a tutti i cittadini senza esclusione alcuna.

3. Essi hanno funzioni di stimolo all'aggregazione e all'impegno civile, di sviluppo della solidarietà, del pluralismo e dell'integrazione sociale.

4. La Programmazione delle attività svolte nei Centri deve rispondere a tale funzione sociale.

Art. 3 - Affidamento dei Centri di Incontro ai Comitati di Quartiere

1. La gestione dei Centri di Incontro è affidata, di norma, ai Comitati di Quartiere, previa sottoscrizione di apposita convenzione.

2. La Convenzione per la concessione in uso dei Centri d'Incontro ai Comitati di Quartiere, decorrerà dalla data di nomina del Presidente e, a seguito delle nuove elezioni, si intenderà scaduta alla data di designazione del nuovo Presidente, salvo recesso da parte degli stessi Comitati nelle forme e nei tempi stabiliti dalla Convenzione.

3. La stipula della Convenzione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta di sottoscrizione da parte del Comune. In caso di mancata sottoscrizione nel termine predetto, il Centro d’Incontro non potrà essere aperto al pubblico.

5. Il Comune ha facoltà comunque di riservarsi, in uso esclusivo e temporaneo, le strutture di cui trattasi o spazi di esse per la realizzazione dei propri fini istituzionali.

Art. 4 - Convenzione per la gestione

1. La convenzione con i Comitati di Quartiere dovrà prevedere:

- le modalità di partecipazione del Comitato di Quartiere agli oneri finanziari connessi alla gestione della struttura del Centro di Incontro;
- le responsabilità derivanti dalla gestione della struttura a carico del Comitato di Quartiere.

Art. 5 - Uso dei locali e delle aree di pertinenza

1. L’uso dei locali e delle aree di pertinenza del Centro di Incontro da parte delle Associazioni è finalizzato alla realizzazione delle attività stabilite nella programmazione annuale.

2. I locali del Centro di Incontro sono utilizzabili dalle Associazioni operanti presso il Centro medesimo, quale supporto logistico per la realizzazione di attività da esse svolte, secondo gli impegni assunti in fase di programmazione. E’ escluso l’uso degli stessi quale sede delle Associazioni medesime.

3. E’ ammessa la possibilità di disporre dell’uso esclusivo di armadi e archivi per la conservazione delle attrezzature e della documentazione propria delle Associazioni operanti presso il Centro di Incontro, su richiesta da sottoporre all’approvazione del Comitato di Quartiere.

4. Il Comitato di Quartiere propone all’Amministrazione l’esclusione dalle attività del Centro di associazioni che abbiano arrecato grave pregiudizio al funzionamento ed all’integrità della struttura o che siano venute meno alla realizzazione delle attività secondo gli impegni assunti in fase di programmazione;

5. Il Comitato di Quartiere definisce il calendario di utilizzo degli spazi sulla base della programmazione annuale, tenuto conto dell’uso diretto da parte del Comune, che ha carattere prioritario, nonché gli orari e i giorni di disponibilità dei locali per eventuali utilizzi temporanei. Detto calendario dovrà essere affisso in luogo visibile a tutti i cittadini che accedono ai locali.

Art. 6 - Orario di apertura

1. Di norma i Centri di Incontro possono essere aperti tra le ore 8,00 e le ore 24,00 di ogni giorno.
2. Le singole convenzioni individueranno gli orari di apertura dei Centri e l'eventuale giorno di chiusura.

Art. 7 – Gestione del punto di somministrazione

1. E' prevista la possibilità di creare nel Centro di Incontro un punto di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa vigente, come complemento e supporto all'attività del Comitato di Quartiere.
2. Il Comune procede all'affidamento della gestione mediante apposito bando.
3. Si applicano le disposizioni sui conflitti di interesse previste dall'art. 42 del Codice dei Contratti Pubblici e successivi aggiornamenti, anche nei confronti di tutti i membri del Comitato di Quartiere.
4. Sono a carico esclusivo del Gestore tutte le responsabilità derivanti dall'attività di somministrazione di cui al presente articolo.

Art. 8 – Pertinenze del Centro di Incontro

1. La gestione dei Centri di Incontro include anche le relative aree pertinenziali. La gestione e la pulizia delle aree e delle pertinenze sono a carico del Comitato di Quartiere, compreso il taglio dell'erba..
2. I servizi igienici sono di uso pubblico a disposizione di tutta la cittadinanza.

Art. 9 - Utilizzo temporaneo e occasionale dei Centri di Incontro

1. L'uso temporaneo e occasionale di locali dei Centri di Incontro può essere concesso ad associazioni e gruppi di cittadini che ne facciano motivata e meritevole richiesta per attività e iniziative di carattere informativo, culturale, sociale, ricreativo e sportivo compatibili con le caratteristiche proprie del locale.
2. Restano comunque escluse manifestazioni di propaganda politica per le quali è prevista la concessione di altri spazi pubblici. I Centri d'Incontro possono essere concessi in uso a partiti e movimenti politici in occasione di votazioni organizzate dagli stessi, limitatamente alle funzioni di seggio elettorale per la giornata in cui si svolge la consultazione. In tal caso la richiesta è inoltrata all'Amministrazione Comunale che, valutata la rispondenza dell'iniziativa a quanto sopra descritto, inoltrerà la richiesta stessa al Comitato, fatta salva la programmazione delle attività all'interno del Centro d'Incontro precedentemente comunicata.
3. L'uso temporaneo è vincolato all'obbligo di attenersi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e di ordine pubblico.

4. La richiesta d'uso va presentata al Comitato direttivo su apposito modello, con l'indicazione del giorno, dell'orario di utilizzo e dell'attività o iniziativa che si intende effettuare.
5. La richiesta deve riportare le generalità e il recapito telefonico del responsabile del gruppo richiedente, che firmerà in calce la stessa con allegata copia della carta di identità.
6. L'uso dei locali è autorizzato dal Presidente, fatto salvo il calendario annuale delle attività del Centro, tenuto conto dei costi forfetari di rimborso delle spese di gestione, determinati dal Consiglio Direttivo.
7. Il responsabile firmatario della richiesta dovrà adoperarsi per la scrupolosa osservanza delle norme previste per l'uso del locale.
8. Gli eventuali danni arrecati ai locali concessi in uso temporaneo verranno addebitati al responsabile firmatario della richiesta di utilizzo e il risarcimento verrà perseguito anche attraverso le opportune vie legali, anche avvalendosi dell'Amministrazione Comunale, tenuto conto che la stessa è proprietaria della struttura.
9. E' fatta comunque salva la possibilità per l'Amministrazione di revocare l'autorizzazione all'uso, in caso di necessità ed urgenza ovvero per altra causa con provvedimento motivato.

Art. 10 – Oneri

1. Nella gestione dei Centri d'Incontro, previa presentazione da parte del Comitato del bilancio preventivo e del conto consuntivo, sono a carico del Comune:
 - Le spese di manutenzione straordinaria stabilite dal Comune tramite cronoprogramma;
 - la fornitura del materiale per la manutenzione ordinaria;
 - l'assicurazione del fabbricato e degli arredi forniti dal Comune di Nichelino;
 - l'assicurazione di Responsabilità Civile;
 - la spesa per la fornitura dell'energia elettrica, del riscaldamento, dell'acqua potabile, della tariffa raccolta rifiuti;
 - la spesa per il servizio di Igiene Urbana per una manifestazione all'aperto all'anno;
 - gli oneri relativi al montaggio e smontaggio del palco di proprietà del Comune concesso nell'ambito di una manifestazione all'aperto all'anno, nonché eventuali oneri relativi alla sua messa in sicurezza;
2. Le iniziative dei Comitati di Quartiere insistenti su aree pubbliche e/o di uso pubblico sono considerate iniziative del Comune e pertanto sono esonerate dal pagamento della relativa tassa o canone.
3. Sono a carico del Comitato:
 - la pulizia dei locali e delle aree di pertinenza, materiale di consumo compreso;
 - le spese telefoniche;

- la stipula di apposita polizza assicurativa in merito alla R.C. per i danni riconducibili alla conduzione degli immobili ricevuti in uso ed all'espletamento delle attività del Comitato stesso;

- una quota di compartecipazione alle spese poste a carico del Comune che la Giunta Comunale si riserva di determinare.

4. Per i Centri di Incontro, laddove non è attivata la gestione del punto di somministrazione di alimenti e bevande, il Comune, a ristoro parziale delle spese per materiale di pulizia dei locali del Centro medesimo,, parteciperà alla spesa con una somma forfetaria annua di Euro 1.000,00=, modificabile con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 11 – Divieto di attività illecite

1. L'Attività dei Centri di Incontro deve essere improntata alla liceità ed è escluso ogni gioco di azzardo.

Art. 12 – Risoluzione della convenzione per l'utilizzo del Centro di Incontro per gravi irregolarità nella gestione o per grave inadempimento.

1. In caso di irregolarità nella gestione – risultante, fra l'altro, dal mancato deposito o dalla insufficienza della documentazione di cui all'art. 6 del Regolamento dei Comitati di Quartiere – ovvero nel caso di inadempimento ai compiti assegnati al Comitato di Quartiere ai sensi dell'art. 4 del medesimo Regolamento dei Comitati, il Comune può procedere alla sospensione od alla risoluzione di diritto della convenzione sottoscritta con il Presidente del Consiglio Direttivo per l'utilizzo del Centro di Incontro, previa formale contestazione degli addebiti ed assegnazione di un termine per controdedurre non inferiore a dieci giorni.

2. L'Amministrazione Comunale può, inoltre, pervenire alla revoca od alla sospensione della concessione in qualunque momento sussistendo motivazione di interesse pubblico.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti il Comune procede a riprendere il possesso dei locali nella forma dell'autotutela esecutiva.

4. Del provvedimento di risoluzione della convenzione è data notizia alla Commissione Consiliare competente.

Art. 13 - Innovazioni

1. Qualsiasi tipo di innovazione sulla struttura del Centro di Incontro dovrà essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale.